

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 07/01/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ PER IL GIORNO 8 GENNAIO 2026 SALVO SUCCESSIVE E ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Premesso che nel Comune di Medicina, il giovedì di ogni settimana si svolge il mercato settimanale ambulante in centro storico;

Considerato che nella giornata del 6 gennaio 2026 si è verificata un'abbondante nevicata e nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2026 è previsto un forte abbassamento delle temperature con formazione di ghiaccio sul manto stradale e impossibilità di rimuovere i cumuli di neve a causa delle auto parcheggiate;

Dato atto che, a seguito del sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico comunale, diverse strade del centro urbano interessate dal mercato settimanale non risultano ancora perfettamente agibili tali da garantire la totale sicurezza degli esercenti e dei consumatori e dal momento che lungo le strade vi sono depositati cumuli di neve e ghiaccio

Ritenuto essenziale, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonché di natura precauzionale, evitare potenziali situazioni di rischio e, quindi, necessario, quale misura cautelare atta ad evitare potenziali e pericolose situazioni di disagi sia per gli ambulanti che per gli avventori del mercato, sospendere in via cautelativa temporaneamente lo svolgimento del predetto mercato settimanale del giovedì il giorno 8 gennaio 2026;

Ritenuto, pertanto, di intervenire tempestivamente e preventivamente rispetto ai suddetti fenomeni, con una corretta ed adeguata azione di programmazione delle iniziative da intraprendere al fine di ridurre i rischi connessi a detti eventi a salvaguardia della pubblica incolumità

Visti l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

per i motivi suesposti ed in via precauzionale a salvaguardia della pubblica incolumità la sospensione temporanea del mercato settimanale del giovedì per il giorno **8 gennaio 2026**, salve successive e ulteriori disposizioni.

AVVERTE In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7bis.1 del D.lgs. n. 267/2000 smi.

DISPONE CHE la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Bologna;
- alla Questura di Bologna;
- ai Carabinieri sede di Medicina;

Comune di Medicina - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (BO)

Tel 051 6979111 - urp@comune.medicina.bo.it

www.comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Partita IVA 00508891207 - C.f. 00421580374

- al Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese.

Della presente ordinanza sarà data opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR di Bologna o in alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.

Lì, 07/01/2026

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)